



Rapporto esplicativo

sull'avamprogetto di legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Legge sulla meteorologia, LMet)

Zurigo, 17 giugno 2011

Compendio

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera deve diventare un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa trasformazione gli consentirà di disporre di un margine di manovra più ampio per adempiere in modo ottimale i suoi compiti di servizio meteorologico nazionale. Da un lato dovrà accrescere l'utilità delle sue prestazioni per tutti i gruppi di utenti e svolgere efficientemente i compiti federali rilevanti per la sicurezza. Dall'altro le nuove condizioni quadro gli permetteranno di aumentare il proprio grado di autofinanziamento. Il catalogo dei compiti rimane pressoché invariato, ma sarà fundamentalmente ristrutturato. Per creare le nuove condizioni quadro è necessaria una revisione totale della legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet).

Alla fine degli anni 1990, l'allora Istituto svizzero di meteorologia (ISM) è stato una delle prime unità della Confederazione a introdurre la gestione amministrativa orientata ai risultati. Con la legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet) è stato permesso al servizio meteorologico nazionale, in aggiunta ai compiti già svolti finora, di utilizzare commercialmente i dati meteorologici e climatologici. L'ISM è stato inoltre ribattezzato Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera. Nel corso degli ultimi anni l'estensione e l'adempimento dei compiti dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono stati ripetutamente messi in discussione. Per questo motivo, il Dipartimento federale dell'interno (DFI), d'intesa con MeteoSvizzera, ha incaricato il Controllo federale delle finanze (CDF) di procedere a una valutazione indipendente dell'attività del servizio meteorologico nazionale. Pur attestando l'alta qualità delle prestazioni e una competenza riconosciuta a livello internazionale, il rapporto sui risultati della valutazione condotta dal CDF negli anni 2007 e 2008 ha messo in evidenza lacune nella struttura, nel finanziamento e nella gestione strategica di MeteoSvizzera. A seguito di questa valutazione, il DFI è stato incaricato di avviare una riforma generale di MeteoSvizzera. Il progetto qui presentato tiene conto delle raccomandazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sul governo d'impresa, che prevede la forma giuridica dell'istituto autonomo di diritto pubblico per le unità che forniscono prestazioni a carattere monopolistico.

Rispetto alla legge vigente del 1999, il presente progetto contempla in particolare le seguenti modifiche:

- l'attuale Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera è trasformato in un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica, denominato Istituto federale di meteorologia e climatologia;
- i principali organi dell'Istituto sono il consiglio d'istituto, che è l'organo supremo di direzione strategica, e la direzione, responsabile della direzione operativa. A questi si aggiunge l'ufficio di revisione. La vigilanza è esercitata dal Consiglio federale;
- l'Istituto fornisce le sue prestazioni di base gratuitamente e ottiene in controparte delle indennità. La messa a disposizione gratuita dei dati

contribuisce a incrementare la loro utilizzazione e conseguentemente la loro utilità per l'economia nazionale;

- *altre prestazioni, tra cui quelle del servizio di meteorologia aeronautica, sono soggette a emolumenti;*
- *costituiscono ulteriori fonti di finanziamento i mezzi di terzi provenienti da attività commerciali, sponsorizzazioni e sussidi alla ricerca;*
- *l'Istituto può continuare a svolgere attività commerciali strettamente correlate con i suoi compiti se non ne pregiudicano l'adempimento. Per queste attività deve fatturare prezzi che permettono di coprire almeno i costi e non può ricorrere al sovvenzionamento trasversale;*
- *nel quadro dei suoi compiti e obiettivi, l'Istituto può accettare sponsorizzazioni di terzi.*

L'attuale definizione dei compiti ha dato buoni risultati e non deve pertanto essere sostanzialmente modificata. I compiti principali dell'Istituto sono:

- *rilevare, elaborare e mettere a disposizione dati meteorologici e climatologici;*
- *allestire un'offerta di prestazioni meteorologiche e climatologiche di base, che includa in particolare l'elaborazione di previsioni del tempo, la diramazione di allerte meteorologiche e la fornitura di informazioni di base sui cambiamenti climatici;*
- *fornire le prestazioni necessarie per la protezione della popolazione e per altri compiti rilevanti per la sicurezza;*
- *partecipare alle attività di cooperazione internazionale in ambito meteorologico e climatologico e rappresentare la Confederazione in seno alle relative organizzazioni internazionali.*

Indice

1 Punti essenziali del progetto	5
1.1 Situazione iniziale	5
1.1.1 Storia di MeteoSvizzera	5
1.1.2 Situazione attuale	6
1.2 Motivo del nuovo disciplinamento	6
1.3 Soluzioni esaminate	7
1.4 Nuovo disciplinamento proposto	7
1.5 Contesto internazionale	8
1.5.1 Organizzazioni internazionali, convenzioni e cooperazione	8
1.5.2 Forma giuridica di altri servizi meteorologici europei	10
1.6 Portata del progetto di revisione	11
1.7 Armonizzazione di compiti e finanze	11
2 Commento ai singoli articoli	11
3 Ripercussioni	24
3.1 Per la Confederazione	24
3.2 Per i Cantoni	25
3.3 Per l'economia	25
4 Programma di legislatura	25
5 Aspetti giuridici	25
5.1 Costituzionalità e legalità	25
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	26
5.3 Forma dell'atto	26
5.4 Delega di competenze legislative	26

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Storia di MeteoSvizzera

Dal 1881 il servizio meteorologico è un compito della Confederazione disciplinato da una legge federale. La *Centrale meteorologica svizzera (CMS)*, che ha ripreso l'attività dell'Ufficio meteorologico della Società elvetica di scienze naturali, è stata istituita, con decreto federale del 23 dicembre 1880, agli inizi del 1881. Non si ritenne necessario creare una base costituzionale esplicita in quanto, dai suoi inizi, il settore meteorologico presentava aspetti di un monopolio naturale. La CMS è stata subordinata al Dipartimento federale dell'interno (DFI) che doveva esercitare la vigilanza scientifica e tecnica tramite una commissione di specialisti.

Nel 1927, con lo sviluppo del traffico aereo, è seguita l'istituzione del Servizio di meteorologia aeronautica integrato nella CMS. Nel 1929 si è iniziato ad effettuare regolarmente osservazioni meteorologiche sinottiche presso i tre aeroporti dell'epoca Zurigo-Dübendorf, Ginevra-Cointrin e Basilea-Birsfelden.

Nel 1935 è stato inaugurato l'«Osservatorio ticinese» a Locarno-Monti e nel 1941 sono iniziate, nella stazione aerologica di Payerne VD, le misurazioni mediante radiosonde della pressione atmosferica, della temperatura, dell'umidità e del vento fino ad un'altitudine media di 30 chilometri. Alla fine degli anni 1940 la CMS si è trasferita nella sua attuale sede centrale sullo Zürichberg, dove più tardi è stata integrata anche la sede della Centrale nazionale di allarme.

Durante i primi 100 anni, il servizio meteorologico nazionale ha potuto operare praticamente senza concorrenza ed ampliare continuamente la sua offerta di prestazioni di alta qualità. Dal punto di vista tecnico l'evoluzione è stata considerevole: dalle stazioni meteorologiche pionieristiche si è passati ad una rete di stazioni di misurazione sempre più automatizzate e gestite in modo centralizzato.

Nel 1979, nel quadro del processo di ridenominazione degli uffici federali, la CMS è stata ribattezzata *Istituto svizzero di meteorologia (ISM)*.

A partire dagli anni 1980 i progressi scientifici e le mutate condizioni quadro sociali hanno cambiato la meteorologia. Dal punto di vista tecnico MeteoSvizzera ha compiuto grandi progressi nell'automazione delle stazioni meteorologiche e degli impianti radar. L'evoluzione della tecnologia dell'informazione e lo sviluppo di modelli numerici di previsione hanno consentito anche a servizi privati di allestire previsioni meteorologiche affidabili con un dispendio di risorse contenuto. La competenza esclusiva del servizio meteorologico statale per le previsioni e le allerte è stata sempre più messa in discussione, in particolare nel settore dei media, in cui i servizi meteorologici privati sono riusciti a ritagliarsi più velocemente una parte di mercato. L'ISM ha reagito avviando un'attività propria di diritto privato. La liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati hanno inoltre facilitato a fornitori esteri di servizi meteorologici l'accesso al mercato svizzero. La crescente importanza dei media nella società e le nuove tecnologie hanno fatto sorgere nuove esigenze in materia di prestazioni meteorologiche. Infine la crescente consapevolezza ambientale ha provocato una maggiore domanda di nuove prestazioni climatologiche.

Sulla base del rapporto sul progetto GEMAP del Dipartimento federale delle finanze (DFF), il 3 aprile 1996 il Consiglio federale ha deciso di sviluppare le basi e gli strumenti per l'introduzione di una gestione amministrativa orientata ai risultati nell'Amministrazione federale. Parallelamente ha deciso di gestire dal 1997 mediante mandato di prestazione e preventivo globale (GEMAP) l'ISM e l'Ufficio federale di topografia. La fase pilota dei due uffici ha permesso di testare le basi concettuali del GEMAP in un quadro chiaro e di svilupparle ulteriormente.

Con la legge federale del 18 giugno 1999¹ sulla meteorologia e la climatologia (LMet) l'attività di diritto privato dell'ISM è stata iscritta nella legge e l'istituto è stato ribattezzato *Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera*.

1.1.2 Situazione attuale

In quanto servizio meteorologico nazionale, MeteoSvizzera adempie diversi compiti nel campo della meteorologia e della climatologia che sono retti, oltre che dai principi stabiliti dalla LMet, dagli accordi internazionali (n. 1.5).

Oggi MeteoSvizzera è un'unità dell'Amministrazione federale subordinata al DFI (cfr. allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, OLOGA). Dal 1997 MeteoSvizzera è gestita mediante mandato di prestazione e preventivo globale e fa quindi parte delle cosiddette unità amministrative GEMAP (art. 44 legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA; art. 42-46 legge federale del 7 ottobre 2005⁴ sulle finanze della Confederazione, LFC). L'attuale mandato di prestazione di MeteoSvizzera, il quarto, è valido per il periodo 2008-2011.

In quanto unità GEMAP, MeteoSvizzera non tiene una contabilità propria, ma figura nel preventivo e nel consuntivo della Confederazione come le altre unità dell'Amministrazione federale centrale. Per le unità GEMAP, che devono tenere una contabilità analitica per gruppi di prodotti, è stanziato un preventivo globale annuo.

1.2 Motivo del nuovo disciplinamento

Negli anni passati l'estensione e l'adempimento dei compiti dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia sono stati ripetutamente messi in discussione.

Per questa ragione, il DFI e MeteoSvizzera hanno ritenuto opportuno sottoporre a una valutazione indipendente l'attività di MeteoSvizzera, che è stata effettuata tra il giugno 2007 e il giugno 2008 dal Controllo federale delle finanze (CDF).

Sulla base del rapporto del CDF, nel dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di avviare rapidamente «una riforma generale di MeteoSvizzera» e di sottoporgli entro la fine del 2009 proposte di riforma e un possibile scadenziario. Insieme alla Segreteria generale del DFI, MeteoSvizzera ha tracciato un quadro dettagliato della situazione ed elaborato diverse varianti per l'assetto futuro.

Poiché è stato tematizzato anche il trasferimento di MeteoSvizzera nell'Amministrazione federale decentralizzata, sulla base del rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006⁵ sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa), si è provveduto ad esaminare quale forma organizzativa poteva entrare in considerazione per la tipologia di compiti svolti da MeteoSvizzera. Come specificato nel rapporto citato, sono adatte a essere trasformate in istituti autonomi di diritto pubblico le unità amministrative che forniscono prestazioni a carattere monopolistico. Rientrano tra queste in particolare le prestazioni destinate a una clientela, per le quali però la concorrenza non funziona e che quindi non possono essere messe a disposizione da imprese private nella misura auspicata dal punto di vista dell'economia generale. I compiti svolti da MeteoSvizzera nell'ambito dell'offerta di base corrispondono abbastanza bene alla tipologia di compiti descritta nel rapporto. Per questo motivo è stata presa in esame la trasformazione di MeteoSvizzera in un istituto autonomo di diritto pubblico.

¹ RS 429.1; cfr. in particolare art. 1 LMet

² RS 172.010.1

³ RS 172.010

⁴ RS 611.0

⁵ FF 2006 7545; completato dal rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009 concernente il Rapporto sul governo d'impresa – Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale (FF 2009 2225)

1.3 Soluzioni esaminate

Complessivamente sono state prese in considerazione cinque varianti per il futuro assetto di MeteoSvizzera.

- La *variante 1*, che prevedeva il mantenimento dello status quo quale unità GEMAP, è stata respinta perché non offre alcuna prospettiva di risoluzione dei problemi.
- La *variante 2* «Trasformazione in società anonima di diritto privato o di diritto speciale» è stata abbandonata perché, secondo il rapporto sul governo d'impresa, questa forma giuridica non si addice a MeteoSvizzera visto che non fornisce in primo luogo prestazioni sul mercato.

Sono state analizzate altre tre varianti:

- La *variante 3* prevedeva di circoscrivere le prestazioni offerte da MeteoSvizzera ai compiti principali, di trasferire a terzi il servizio di meteorologia aeronautica e di lasciare al mercato tutte le altre prestazioni.
- La *variante 4* prevedeva di conferire a MeteoSvizzera, oltre ai compiti principali, anche il servizio di meteorologia aeronautica e di lasciare al mercato tutte le altre prestazioni.

Entrambe le varianti sono state respinte perché la rinuncia a prestazioni orientate al mercato comporterebbe una considerevole perdita di entrate e un onere supplementare per le casse federali. Inoltre, rinunciando al contatto con la clientela si perderebbe inevitabilmente del know-how e una parte delle conoscenze sulle esigenze degli utenti. La possibilità di svolgere attività commerciali permette all'Amministrazione di agire in maniera efficace e di accrescere l'utilità per i clienti. L'assegnazione a terzi delle prestazioni di meteorologia aeronautica comporterebbe un considerevole onere e il rispetto di severe condizioni. Come fornitori di prestazioni di meteorologia aeronautica entrerebbero in considerazione soltanto i fornitori certificati SES/CUE (Single European Sky/Cielo unico europeo) che soddisfano tutti gli standard dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) vincolanti per il diritto svizzero. Inoltre un mandatario esterno dovrebbe soddisfare un'altra condizione, ossia quella di assicurare il rispetto degli obblighi a livello internazionale. Ci sarebbero pertanto dei doppioni con i compiti di rappresentanza assunti da MeteoSvizzera in seno alle organizzazioni internazionali. Tenuto conto dei costi per il bando di concorso, della valutazione, della necessità di sorveglianza permanente e di disciplinamento, l'effetto di risparmio sarebbe considerevolmente ridotto o addirittura azzerato.

- La *variante 5*, privilegiata, prevede che MeteoSvizzera, oltre ai compiti principali e alle prestazioni di meteorologia aeronautica, svolga anche attività commerciali sul mercato. Per garantire il margine di manovra necessario al successo di questa opzione, MeteoSvizzera deve essere trasformata in un istituto autonomo di diritto pubblico.

1.4 Nuovo disciplinamento proposto

Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di portare avanti e di approfondire la variante «*Compiti principali, prestazioni di meteorologia aeronautica e attività commerciali sul mercato*» che prevede il trasferimento di MeteoSvizzera nell'Amministrazione federale decentralizzata.

Lo scopo perseguito con la riforma è duplice: aumentare il grado di autofinanziamento e conferire a MeteoSvizzera uno statuto che gli garantisca una maggiore indipendenza finanziaria e operativa. Grazie alla nuova organizzazione e alla nuova forma giuridica il margine di manovra di MeteoSvizzera sarà esteso sotto ogni punto di vista. Con l'ampliamento dei partenariati, tanto con servizi dell'Amministrazione federale quanto con privati, MeteoSvizzera dovrà sostenere efficientemente l'economia svizzera. Rispetto ad oggi l'utilità delle prestazioni di MeteoSvizzera deve aumentare.

La forma giuridica e la struttura organizzativa di MeteoSvizzera, nonché la gestione strategica da parte della Confederazione devono essere riviste. L'estensione e il tipo di compiti, così come il loro finanziamento, devono essere adeguati alle mutate condizioni.

I punti principali della revisione sono:

- adeguamento del finanziamento: oggi i dati meteorologici e climatologici sono a pagamento. In futuro l'accesso a questi dati dovrà essere liberalizzato; i dati e un'offerta di prestazioni di base saranno messi a disposizione gratuitamente. Continueranno ad essere fatturati soltanto i costi di diffusione. Le minori entrate saranno compensate mediante la riduzione delle spese di 1,5 milioni di franchi grazie al miglioramento dell'efficienza (p es. riduzione dei posti di lavoro sulla base di partenze naturali ecc.). In questo modo si è tenuto conto di una conclusione cui è giunto il CDF che giudica ragionevole, dal punto di vista politico-economico, finanziare una parte del mandato legale con mezzi pubblici. Questo modello, dal 2002 raccomandato anche dall'Organizzazione meteorologica mondiale, è in uso da anni negli USA e in Europa si è già affermato in Olanda e Norvegia. In una dichiarazione, gli altri servizi meteorologici europei hanno convenuto di assicurare un accesso ai dati il più semplice possibile. Altre possibilità di finanziamento, come le sponsorizzazioni, contribuiranno inoltre all'obiettivo di ampliare il margine di manovra dell'Istituto;
- adeguamento della forma giuridica: l'attuale unità GEMAP MeteoSvizzera sarà trasformata in un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia contabile. Come linea guida per l'elaborazione dell'avamprogetto sono stati adottati i principi e le spiegazioni del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa e gli esempi di decentralizzazione più recenti, ad esempio quella del Museo nazionale svizzero.

Il 10 dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di portare avanti la riforma di MeteoSvizzera e di sottoporgli entro la fine di aprile 2011 un avamprogetto di legge sulla meteorologia da porre in consultazione.

1.5 Contesto internazionale

1.5.1 Organizzazioni internazionali, convenzioni e cooperazione

Poiché i fenomeni meteorologici non conoscono frontiere, per osservare e prevedere il tempo e il clima è necessaria la cooperazione internazionale. La prima conferenza internazionale di meteorologia, tenutasi a Lipsia nel 1872, ha segnato l'inizio di una lunga cooperazione. Qualche anno dopo è stata istituita l'Organizzazione meteorologica internazionale (OMI), che dopo la Seconda Guerra mondiale è stata trasformata in un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, diventando l'attuale Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) con sede a Ginevra.

Oggi la cooperazione internazionale assicura ai fornitori svizzeri di prestazioni meteorologiche, agli istituti pubblici, alle scuole universitarie, ai media, all'aeronautica e ad altri settori dell'economia l'accesso ai dati degli altri Paesi. I costi dei programmi sono generalmente ripartiti tra gli Stati in funzione del prodotto interno lordo nazionale. Con una quota di partecipazione del 3 per cento circa, la Svizzera si assicura l'accesso ai dati satellitari o ai prodotti di modelli globali di previsione. Un ulteriore vantaggio della cooperazione internazionale è il trasferimento di conoscenze e tecnologie. Senza questo scambio non sarebbe possibile mantenere a livello internazionale la qualità delle prestazioni meteorologiche svizzere. Inoltre, in quanto Paese che ospita la sede dell'OMM e come fornitore di tecnologie satellitari, la Svizzera trae beneficio dall'appartenenza alle organizzazioni internazionali.

L'OMM è un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra, e conta 181 Paesi membri. La Svizzera vi ha aderito il 23 marzo 1950⁶. MeteoSvizzera ha il compito di rappresentare la Confederazione in seno all'OMM e ad altre organizzazioni internazionali e siede pertanto nei comitati di gestione strategica e cura i rapporti con essi. Inoltre mette a disposizione di queste organizzazioni ulteriori esperti se le esigenze del caso lo richiedono.

La colonna portante di tutte le attività dell'OMM è il programma «Veglia meteorologica mondiale» (VMM; World Weather Watch, WWW), che getta le basi della cooperazione internazionale per la realizzazione e la manutenzione di reti di

⁶ RS 0.429.01

misura e osservazione meteorologiche e idrologiche, garantisce lo scambio rapido di dati a livello mondiale e assicura la standardizzazione delle osservazioni meteorologiche. Il 1° giugno 1970 il Consiglio federale ha deciso di istituire, quale contributo della Svizzera al programma VMM/WWW, il Centro mondiale per lo studio delle radiazioni (WRC) presso l'Osservatorio fisico-meteorologico di Davos (PMOD), una sezione dell'Istituto svizzero di ricerca sul clima e la medicina di alta montagna (SFI) che si occupa soprattutto dell'influsso dei raggi solari sul clima terrestre. La Confederazione stabilisce i contributi quadriennali al PMOD/WRC, a condizione che anche il Cantone dei Grigioni e il Comune di Davos si impegnino a versare contributi propri.

Un altro punto importante dell'impegno svizzero in seno all'OMM è il programma di «Sorveglianza dell'atmosfera terrestre» (Global Atmosphere Watch, GAW) che prevede la raccolta di informazioni da tutte le parti della Terra sulla composizione chimica dell'atmosfera e sulla sua interazione con gli oceani e la biosfera. Nel 1994 il Consiglio federale⁷ ha deciso di partecipare a questo programma permanente dell'OMM per ottemperare agli obblighi della Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono e dei suoi successivi protocolli aggiuntivi.

Il programma GAW è un elemento importante del «Sistema di osservazione globale del clima» (Global Climate Observing System, GCOS), che coordina a livello mondiale le osservazioni sistematiche del clima e rappresenta una base importante per la ricerca sul clima e sui modelli di clima. Il GCOS è sostenuto dall'OMM, dall'UNESCO, dal Programma ambientale delle Nazioni Unite e dal Comitato scientifico internazionale in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione sul clima) e del Protocollo di Kyoto. Nel 2008 il Consiglio federale ha deciso⁸ di stanziare un contributo finanziario annuo per la partecipazione della Confederazione al GCOS.

Oltre allo statuto di membro dell'OMM e alla partecipazione alle sue attività, la Svizzera ha aderito a numerose organizzazioni e convenzioni tese ad approfondire a livello europeo la cooperazione nel settore della meteorologia e della climatologia:

- la Convenzione dell'11 ottobre 1973⁹ relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine con sede a Reading (GB) è entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975. L'obiettivo del centro è lo sviluppo e la gestione di modelli globali di previsione e di sistemi di assimilazione dei dati per l'analisi delle condizioni dell'atmosfera e per l'elaborazione di previsioni a medio e lungo termine;
- la Convenzione del 24 maggio 1983¹⁰ relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT), entrata in vigore per la Svizzera il 19 giugno 1986. L'obiettivo di EUMETSAT, che ha sede a Darmstadt (D), è di mantenere e gestire sistemi europei di satelliti che servono in primo luogo alle previsioni meteorologiche, ma apportano anche un importante contributo all'osservazione del clima. Per raggiungere i suoi obiettivi Eumetsat gestisce attualmente tre programmi: il programma geostazionario Meteosat, che fornisce a brevi intervalli temporali foto e dati provenienti da quella parte della Terra rivolta verso il satellite; il sistema EPS (European Polar System), composto di satelliti che orbitano intorno alla Terra e forniscono informazioni sulla struttura verticale dell'atmosfera; il programma altimetrico Jason che fornisce dati per il monitoraggio del livello dei mari;
- oltre che nelle organizzazioni internazionali, MeteoSvizzera rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni EUMETNET¹¹ e ECOMET¹². Entrambe

raggruppano servizi meteorologici europei. L'obiettivo di EUMETNET è quello di gestire programmi comuni ai servizi meteorologici che servono in primo luogo ad ottimizzare le reti europee di osservazione e ad aumentare la redditività dei mezzi investiti. A titolo d'esempio si possono citare le osservazioni e i rilevamenti effettuati da navi o aerei e finanziati in comune, la rete comune di radar, la formazione ecc. ECOMET funge da servizio di compensazione per la vendita internazionale di dati, consentendo ai suoi membri di gestire a livello internazionale la loro politica in materia di emolumenti e le loro attività commerciali in conformità con il diritto della concorrenza.

- Per altre attività chiave, MeteoSvizzera ha aderito a consorzi di servizi meteorologici:
 - il consorzio COSMO sviluppa modelli di previsioni meteorologiche ad alta risoluzione ad uso operativo. Oltre alla Svizzera, ne fanno parte la Germania, l'Italia, la Russia, la Polonia, la Grecia e la Romania;
 - il consorzio Ninjo, di cui fanno parte anche i servizi meteorologici di Germania, Danimarca e Canada, sviluppa e gestisce programmi informatici necessari per la presentazione grafica delle informazioni utilizzate nel servizio operativo di previsioni del tempo;
 - In seno a Met Alliance, MeteoSvizzera coopera con i servizi meteorologici di Germania, Francia, Irlanda, Olanda e Lussemburgo e i servizi di controllo del traffico aereo di Belgio e Austria nel settore della garanzia della qualità e dello sviluppo di prodotti destinati ai servizi di meteorologia aeronautica.

1.5.2 Forma giuridica di altri servizi meteorologici europei

In Europa i servizi meteorologici nazionali hanno forme organizzative diverse. In Austria il servizio meteorologico fa parte del ministero della scienza e della ricerca (*Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung*) ed è dotato di capacità giuridica parziale per lo svolgimento di attività commerciali di diritto privato. Il servizio meteorologico tedesco è posto sotto la vigilanza operativa e tecnica del ministero dei trasporti, della costruzione e dello sviluppo urbano (*Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung*) ed è dotato di capacità giuridica parziale. Météo France è un istituto di diritto pubblico a carattere amministrativo secondo il diritto francese. Il Met Office del Regno Unito è un fondo commerciale (*Trading Fund*) operativo all'interno del ministero della difesa. L'istituto meteorologico reale olandese è un'organizzazione pubblica del ministero dell'infrastruttura e dell'ambiente. Il servizio meteorologico norvegese è un'agenzia del ministero dell'educazione e della ricerca, dotato di consiglio d'amministrazione e di autonomia contabile.

Tutti i servizi meteorologici statali hanno per la gran parte gli stessi compiti principali: l'osservazione, il monitoraggio e la previsione del tempo e del clima, nonché la diramazione di allerte in caso di catastrofi naturali. Tra i compiti di tutti i servizi meteorologici rientrano anche le prestazioni di meteorologia aeronautica, ad eccezione dell'Austria e del Belgio dove questo compito è delegato alle società di controllo del traffico aereo. I servizi meteorologici austriaci e olandesi svolgono anche mansioni in ambito geofisico (servizio sismologico). Il servizio svedese e la maggior parte dei servizi meteorologici dell'Europa dell'Est forniscono inoltre prestazioni idrologiche. Tutti i servizi meteorologici, ad eccezione di quello olandese, offrono prestazioni specifiche per lo Stato, il settore pubblico e quello privato. Queste prestazioni sono in parte a pagamento (con copertura dei costi). Due servizi meteorologici europei (Norvegia e Olanda) mettono a disposizione gratuitamente i dati. La Spagna persegue

⁷ Decreto del Consiglio federale del 25 novembre 1994 sul contributo della Confederazione al programma GAW dell'OMM

⁸ Decreto del Consiglio federale dell'8 giugno 2008 sul contributo della Confederazione al Sistema di osservazione globale del clima (GCOS) nell'ambito degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sul clima

⁹ RS 0.420.514.291

¹⁰ RS 0.425.43

¹¹ Agreement for the establishment of the Economic interest Grouping (EUMETNET) (adesione 2010)

¹² Decisione del Consiglio federale del 1° maggio 2000 sull'adesione al gruppo d'interesse economico ECOMET

questo obiettivo e ha avviato i primi passi in questa direzione, mentre il Regno Unito e l'Islanda hanno optato per una liberalizzazione parziale dei dati.

1.6 Portata del progetto di revisione

Deve essere rielaborata la disposizione della LMet riguardante la gamma dei compiti e il finanziamento; inoltre le disposizioni di carattere organizzativo devono essere adeguate alla forma giuridica dell'istituto di diritto pubblico. Queste modifiche giustificano una revisione totale della LMet.

1.7 Armonizzazione di compiti e finanze

Con la revisione della LMet il margine di manovra di MeteoSvizzera, in quanto futuro istituto autonomo, sarà più ampio sotto molti punti di vista. Un allargamento dei partenariati sia all'interno dell'Amministrazione federale sia all'economia privata permetterà a MeteoSvizzera di estendere i propri campi di attività e di aumentare considerevolmente la sua offerta di prestazioni rispetto ad oggi.

La liberalizzazione dei dati e la riduzione delle entrate dei servizi di meteorologia aeronautica (circa 2,5 mio. di CHF) portano ad un calo delle entrate conseguite con gli emolumenti che l'Istituto dovrà compensare aumentando l'efficienza delle prestazioni fornite. Le sponsorizzazioni offrono d'altro canto nuove opportunità di guadagno. I valori di riferimento riguardo al grado di copertura dei costi sono:

- le prestazioni di cui all'articolo 4 lettere a–g sono gratuite, poiché finanziate con indennità della Confederazione;
- le prestazioni di cui all'articolo 4 lettere h–j devono coprire i costi;
- le prestazioni commerciali devono nel complesso coprire almeno i costi.

Poiché la revisione modifica anche i compiti di MeteoSvizzera, l'attuazione della nuova legge comporta una riduzione delle risorse umane, che nella misura del possibile, deve essere conseguita mediante partenze naturali. L'Istituto continua a sottostare al diritto del personale della Confederazione.

2 Commento ai singoli articoli

Titolo, titolo abbreviato e abbreviazione

È mantenuta l'abbreviazione (LMet) della legge vigente. Viene inoltre ufficializzato il titolo abbreviato «Legge sulla meteorologia», finora comunemente usato.

Sezione 1: Scopi, compiti, attività e rapporti giuridici dell'Istituto

Art. 1 Istituto

Il *capoverso 1* stabilisce che l'Istituto federale di meteorologia e climatologia (Istituto) è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una novità, visto che attualmente MeteoSvizzera è un ufficio federale e in quanto tale non possiede personalità giuridica. Il servizio meteorologico nazionale fornisce prestazioni di carattere monopolistico destinati a una clientela, che non possono essere messe a disposizione nella misura auspicata da imprese private perché non funzionano i meccanismi della concorrenza. I principi guida del rapporto sul governo d'impresa prevedono di norma per le unità amministrative che svolgono compiti di questo tipo la forma giuridica di ente di diritto pubblico. L'Istituto beneficia così di condizioni quadro migliori e dispone del margine di manovra necessario per adempiere i propri compiti in modo economicamente efficiente e orientato ai bisogni dei clienti.

I *capoversi da 2 a 4* conferiscono all'Istituto autonomia organizzativa e operativa nei limiti della presente legge. L'Istituto tiene una contabilità propria, integrata nel bilancio consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC). In questo modo, è garantito un quadro

per quanto possibile completo dello stato del patrimonio, delle finanze e dei ricavi della Confederazione.

Il *capoverso 5* attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la ragione sociale e la sede dell'Istituto. Se in futuro si rendesse opportuna una modifica della ragione sociale (o della sede), non sarebbe necessario modificare la legge, poiché il Consiglio federale potrebbe decidere mediante decreto.

Art. 2 Scopi dell'Istituto

L'*articolo 2* menziona gli scopi perseguiti dall'Istituto e in base ai quali sono definiti i compiti e le prestazioni commerciali dell'Istituto. L'articolo sostituisce la disposizione statutaria sullo scopo, che non esiste per gli enti di diritto pubblico. Unitamente all'elenco dei compiti (art. 3) e ad altre prescrizioni legali, la disposizione serve da fondamento per la formulazione degli obiettivi strategici quadriennali da parte del Consiglio federale (art. 22).

Art 3 Compiti

L'*articolo 3* descrive i compiti dell'Istituto federale di meteorologia e climatologia.

Capoverso 1 lettera a: per il rilevamento capillare e a lungo termine dei dati meteorologici e climatologici l'Istituto gestisce una combinazione equilibrata di moderni sistemi di misura diretta e di sistemi di telerilevamento dell'atmosfera. Questi sistemi fanno capo a una rete climatica di riferimento per l'osservazione costante dell'evoluzione del clima e a una rete climatica complementare per il rilevamento dei climi su piccola scala con le rispettive particolarità regionali.

Per contribuire al benessere della popolazione, l'Istituto gestisce la rete nazionale di misura delle concentrazioni di polline e diffonde informazioni sulle concentrazioni polliniche in Svizzera. Questa rete è completata con osservazioni sullo stato della vegetazione.

Per integrare tutte le misurazioni, l'Istituto gestisce la piattaforma nazionale di trattamento dei dati meteorologici e climatologici, che serve anche all'elaborazione e all'archiviazione dei dati, nonché alla loro messa a disposizione libera e gratuita. L'elaborazione comprende il controllo della qualità secondo gli standard internazionali dell'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e il calcolo di grandezze derivate e aggregate temporalmente secondo criteri uniformi.

L'Istituto può effettuare le misure in proprio, affidarle a terzi o integrare nella sua piattaforma i risultati delle misure effettuate da terzi (p. es. gestori di reti di misurazione cantonali o fornitori privati) garantendo così la copertura ottimale del territorio.

I dati di cui alla *lettera a* sono utilizzabili gratuitamente e sono disponibili per il download via Internet.

Lettera b: l'offerta di base dell'Istituto è costituita da una gamma standardizzata di informazioni meteorologiche e climatologiche. Si tratta di prodotti elaborati per l'utilizzazione diretta da parte degli utenti; tra questi rientrano le allerte meteorologiche, le previsioni in forma testuale e/o grafica adeguatamente dettagliate su scala regionale e per le diverse scale temporali, le previsioni biometeorologiche (p. es. sulla diffusione dei pollini), le retrospettive meteo (p. es. bollettini mensili e annuali) o le informazioni su eventi particolari, i bollettini con valori e osservazioni attuali. Queste informazioni sono elaborate nelle tre principali lingue nazionali e, laddove opportuno, anche in inglese. L'offerta di base non include più né le informazioni personalizzate su dati o previsioni meteo (attuali numeri di telefono 0900) né le informazioni meteo fornite alla popolazione attraverso i sistemi vocali, ad eccezione dei servizi di cui alla *lettera d*.

Nell'offerta di base rientrano pure informazioni che possono essere elaborate dagli utenti con applicazioni proprie, per esempio i dati qualitativamente controllati e i campi tratti da modelli di previsione meteorologica.

L'Istituto sviluppa e gestisce gli strumenti di analisi e previsione necessari per mettere a disposizione, sulla base dei dati elaborati secondo la *lettera a*, previsioni a brevissimo (da 0 a 6 ore), breve (fino a 48 ore) e medio termine (fino a oltre 10 giorni). Questi sistemi vengono per lo più sviluppati in collaborazione con scuole universitarie o altri servizi meteorologici.

Per l'Istituto lo sviluppo e l'esercizio del modello di previsione meteorologica ad alta risoluzione è il presupposto per fornire previsioni precise sia sul piano geografico che su quello temporale e in particolare per emettere allerte.

Il modello di previsione serve anche allo svolgimento dei compiti di cui alle *lettere c, d, g, h e i*. Con l'offerta di base è così possibile garantire che siano disponibili le analisi e le previsioni necessarie per adempiere i compiti rilevanti per la sicurezza e gli obblighi legali.

L'offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatiche è pubblicata on line ed è disponibile su una piattaforma per il download. I contenuti sono gratuiti.

Nell'ambito della definizione degli obiettivi strategici, il Consiglio federale stabilisce più precisamente le prestazioni che fanno parte dell'offerta di base.

Le prestazioni che rispondono a bisogni specifici dei clienti non rientrano nell'offerta di base, bensì nelle prestazioni commerciali di cui all'articolo 5.

Lettera c: la disposizione costituisce la base legale per l'articolo 9 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 agosto 2010¹³ sull'allerta e l'allarme (ordinanza sull'allarme, OAll). Tra i fenomeni meteorologici pericolosi rientrano le tempeste, i temporali e la grandine, le forti precipitazioni, le nevicate, l'estesa formazione di placche di ghiaccio al suolo (p. es. a causa della pioggia che gela al suolo), le ondate di caldo e di freddo. Gli avvisi di allerta sono diffusi in tre lingue nazionali e coprono l'intero territorio della Confederazione. Gli avvisi sono strutturati su cinque livelli di pericolo, come concordato a livello internazionale.

Conformemente al decreto del Consiglio federale del 26 maggio 2010 sul perfezionamento del sistema di allerta e di allarme, l'Istituto garantisce che per ognuna delle circa 150 regioni di allerta vengano effettuate misure rappresentative. Inoltre, l'Istituto gestisce una rete di radar meteorologici che permette il monitoraggio capillare delle precipitazioni su tutte le regioni del Paese. Ciò consente di rilevare in modo particolarmente dettagliato i fenomeni estremi. A tal fine l'Istituto gestisce una solida infrastruttura operativa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questa struttura si basa sui sistemi di rilevamento, elaborazione, archiviazione e messa a disposizione di dati meteorologici secondo la *lettera a*, sui sistemi di previsione secondo la *lettera b*, su una solida infrastruttura informatica per l'elaborazione e la diffusione delle allerte, nonché su personale specializzato.

Le allerte alle autorità sono diramate attraverso i canali di diffusione protetti della Centrale nazionale d'allarme. Secondo il principio della «Single Official Voice» (art. 9 cpv. 3 OAll, art. 9 cpv. 1 lett. b ordinanza del 9 marzo 2007¹⁴ sulla radiotelevisione, ORTV), in caso di pericolo elevato e molto elevato gli avvisi d'allerta vengono diffusi alla popolazione anche attraverso le emittenti radiotelevisive, che sono tenute a trasmetterli.

Oltre che attraverso i canali protetti, gli avvisi sono diramati a tutti gli interessati anche mediante i moderni mezzi di comunicazione elettronici (internet, e-mail, SMS ecc.).

Lettera d: poiché la Confederazione e i Cantoni garantiscono la sicurezza della popolazione¹⁵, l'Istituto assume il ruolo di servizio specializzato in meteorologia e climatologia nei confronti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e della popolazione. La *lettera d* definisce le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza che servono a proteggere la popolazione e che non sono compresi nella *lettera c*. L'Istituto fornisce ad altri servizi, che hanno un mandato pubblico nel settore della protezione della popolazione e che sono competenti per la diffusione di allerte o per l'adozione di misure in caso di pericoli naturali, le prestazioni meteorologiche di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti. Coadiuvano in particolare l'Ufficio federale dell'ambiente, cui compete l'allerta in caso di piene e colate detritiche, scivolamenti e incendi boschivi, e l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe, annesso all'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.

L'Istituto pubblica tutti i dati e le informazioni utili sulla Piattaforma informativa comune sui pericoli naturali (GIN), una piattaforma su Internet cui possono accedere i servizi responsabili della protezione della popolazione. Inoltre, fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche allo Stato maggiore specializzato per i pericoli naturali secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010¹⁶ sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi

¹³ RS 520.12

¹⁴ RS 784.401

¹⁵ RS 520.1, legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, in revisione)

¹⁶ RS 520.17

naturali (ordinanza sugli interventi NBCN) e ad altri organi incaricati della protezione della popolazione a livello nazionale (p. es. Comitato direttivo Intervento pericoli naturali).

Tra le prestazioni di consulenza complementari offerte dell'Istituto rientrano la hot line in caso di pericolo elevato e molto elevato, la consulenza specializzata fornita agli organi di condotta e ai servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni, il servizio di assistenza (help point) GIN per le informazioni meteorologiche specializzate e il supporto tecnico di primo livello (first level support) per gli organi responsabili della protezione della popolazione.

Ulteriori prodotti che possono servire a proteggere la popolazione, in particolare quelli che a livello contenutistico o geografico rispondono a esigenze specifiche dei destinatari, non rientrano nel campo d'applicazione dell'*articolo 3 lettera d*.

Lettera e: l'Istituto mette a disposizione dei servizi federali, dei Cantoni, dei Comuni, delle imprese, degli ambienti scientifici e del pubblico le informazioni di base rilevanti sui cambiamenti climatici contribuendo così a migliorare la gestione dei rischi e l'adattamento ai cambiamenti climatici. A tal fine sfrutta l'esperienza maturata nell'osservazione e nelle analisi sistematiche e pluriennali dello stato del clima e collabora intensamente con le scuole universitarie e le organizzazioni internazionali attive nel campo della ricerca sul clima.

Tra le informazioni climatologiche rientrano le analisi basate sulle serie climatiche storiche pluriennali, i bollettini e i rapporti sullo stato del clima e dei cambiamenti climatici, le basi per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e gli indicatori climatici significativi per documentare l'evoluzione del clima. Sono esempi di indicatori i giorni di canicola, l'inizio del periodo vegetativo e il numero di giorni con neve. Inoltre, viene messa a disposizione un'offerta di base di scenari sulle future condizioni climatiche. I contenuti, gratuiti, sono accessibili su Internet e possono essere scaricati.

Lettera f: come già accennato, lo scambio internazionale, in particolare quello con i Paesi limitrofi, di informazioni e dati meteorologici è indispensabile sia per la Svizzera sia per gli altri Stati (cfr. n. 1.5). Lo scambio di dati è disciplinato a livello globale, per gruppi di Paesi e a livello bilaterale. L'OMM, con sede a Ginevra, promuove lo scambio di informazioni meteorologiche a livello internazionale; con i suoi programmi disciplina il rilevamento, lo scambio e l'analisi dei dati meteorologici e climatici, nonché la loro fornitura ai centri dati internazionali, tra cui vi è anche il GCOS (cfr. n. 1.5.1).

Sul piano internazionale, l'Istituto collabora al rilevamento, alla valutazione e allo scambio dei dati con rilevamenti propri e partecipando finanziariamente a cooperazioni. In tal modo si creano sinergie che permettono di ottenere soluzioni a costi contenuti per tutti i Paesi partecipanti.

Lettera g: l'Istituto fornisce all'aviazione civile le informazioni di meteorologia aeronautica necessarie secondo le direttive dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), dell'Unione europea sullo spazio aereo armonizzato (Cielo unico europeo/Single European Sky, CUE/SES) e dell'ente regolatore svizzero (Ufficio federale dell'aviazione civile, UFAC). Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4 della legge del 21 dicembre 1948¹⁷ sulla navigazione aerea, l'Istituto contribuisce a garantire uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo. Conformemente all'ordinanza del 18 dicembre 1995¹⁸ concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) funge da autorità meteorologica ai sensi dell'allegato 3 OACI. La futura ordinanza sui dati aeronautici, attualmente in elaborazione presso l'UFAC, definirà le modalità di fornitura dei dati, tra i quali rientrano anche le prestazioni meteorologiche per la sicurezza aerea e le operazioni di volo.

Lettera h: l'Istituto fornisce all'aeronautica militare tutte le informazioni di meteorologia aeronautica necessarie prescritte dall'autorità meteorologica militare. Come finora, fornisce all'Esercito svizzero le prestazioni meteorologiche e climatologiche necessarie all'adempimento dei suoi compiti. A tal fine impiega le proprie risorse (infrastruttura e personale specializzato militarizzato) in funzione dei bisogni specifici e in tutte le situazioni.

Le prestazioni necessarie in funzione delle varie situazioni sono definite congiuntamente negli accordi di prestazione.

¹⁷ RS 748.0

¹⁸ RS 748.132.1

Lettera i: in caso di incidente nucleare o di minacce analoghe causate dall'emissione di sostanze pericolose in Svizzera o all'estero, l'Istituto fornisce le informazioni meteorologiche e la consulenza necessarie alle autorità competenti, in particolare all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (ordinanza del 20 ottobre 2010¹⁹ sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari) e alla Centrale nazionale d'allarme (ordinanza sugli interventi NBCN). Queste prestazioni comprendono un ampliamento delle misure per il continuo rilevamento delle condizioni meteorologiche. Il modello di previsione ad alta risoluzione è stato dotato di capacità simulate e operative che permettono di calcolare le condizioni atmosferiche future che potrebbero avere un influsso sulla diffusione di sostanze radioattive e di altre sostanze inquinanti. Le informazioni meteorologiche sono completate da una capillare rete di misura della radioattività in grado di far scattare in ogni momento l'allarme a partire da qualsiasi punto di misurazione. Secondo l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007²⁰ sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL), l'Istituto gestisce il posto di allarme della Centrale.

Tutte le informazioni meteorologiche e climatologiche fornite dall'Istituto possono essere riprodotte solo con l'indicazione della fonte.

Quelli elencati alle *lettere g-i* sono compiti particolari che l'Istituto fornisce a clienti specifici i quali necessitano di queste prestazioni per adempiere i compiti conferiti loro per legge. Per motivi di sicurezza, questi compiti incombono alla Confederazione.

Oltre alle informazioni menzionate alla *lettera e*, all'Ufficio federale dell'ambiente servono scenari climatici e dati statistici sulle forti precipitazioni. La questione del finanziamento di questi compiti supplementari è attualmente in esame.

Per continuare a adempiere in modo ottimale i propri compiti e offrire prestazioni aggiornate, l'Istituto svolge attività di ricerca ai sensi della legge federale del 7 ottobre 1983²¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI). Per attività di ricerca si intende la ricerca orientata alla pratica, i cui risultati servono all'adempimento di compiti dell'Amministrazione federale.

Per il trasferimento nella pratica di conoscenze accademiche è indispensabile una stretta collaborazione con le scuole universitarie. Poiché il settore della meteorologia e della climatologia ha uno spiccato orientamento internazionale, la cooperazione con i servizi meteorologici e le istituzioni di ricerca esteri e la partecipazione ad attività internazionali di ricerca e sviluppo sono imprescindibili.

Una parte dei mezzi necessari alle attività di ricerca e sviluppo provengono dai fondi stanziati per i programmi nazionali e internazionali, quali il programma COST (Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica) e il programma quadro di ricerca europeo.

Poiché al momento della revisione totale della LMet era in revisione anche la LPRI, non si sa ancora se occorre integrare una disposizione relativa alle attività di ricerca condotte dall'Istituto o se tali attività rientrano piuttosto nel campo d'applicazione della LPRI rivista. Contestualmente all'entrata in vigore della LPRI rivista si saprà se le attività di ricerca dell'Istituto saranno disciplinate dalla nuova LPRI o se occorrerà aggiungere una disposizione in tal senso nel regolamento di organizzazione.

Capoverso 2: il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto a rappresentare la Confederazione negli organi e nelle organizzazioni internazionali attivi nel settore della meteorologia e climatologia (OMM, EUMETSAT, CEPMMT). In tal caso, l'Istituto delega propri rappresentanti, garantisce lo scambio di informazioni, cura i rapporti con queste organizzazioni, coordina i contributi svizzeri (GAW, GCOS, PMOD/WRC, EUMETNET ecc.), garantendo alla Svizzera il massimo vantaggio economico dalle attività internazionali condotte nel settore della meteorologia e della climatologia.

Capoverso 3: il Consiglio federale può affidare all'Istituto, dietro versamento di un'indennità, altri compiti coerenti con gli scopi definiti all'articolo 2. Tra questi possono rientrare, a titolo d'esempio, i compiti connessi alla cosiddetta «meteorologia spaziale»: una forte attività solare ha effetti elettrodrodinamici sull'atmosfera, che possono disturbare in modo importante i sistemi di radiocomunicazione, i sistemi di comando dell'aviazione o le reti terrestri di approvvigionamento elettrico. Il rilevamento e le previsioni a breve termine delle condizioni

¹⁹ RS 732.33

²⁰ RS 520.18

²¹ RS 420.1

favorevoli allo sviluppo di tali disturbi potrebbero rappresentare un futuro compito operativo per MeteoSvizzera.

Art. 4 Prestazioni commerciali

In virtù del *capoverso 1*, l'Istituto può fornire prestazioni commerciali alle stesse condizioni fissate per altre unità amministrative dall'articolo 41a *capoverso 2* LFC.

La fornitura di prestazioni commerciali è vincolata alle seguenti condizioni:

- correlazione con i compiti principali: l'Istituto può svolgere unicamente attività accessorie commerciali che sono strettamente correlate ai compiti principali definiti dalla legge (*lett. a*);
- garanzia di adempimento dei compiti: l'Istituto non deve focalizzarsi troppo sulle attività accessorie a scapito dei compiti principali; se tale rischio sussiste, l'autorità di vigilanza è autorizzata a intervenire (*lett. b*).

Il *capoverso 2* si ispira ampiamente all'articolo 8 della legge del 12 giugno 2009²² sui musei e le collezioni.

I compiti elencati all'articolo 3 *capoverso 1* lettere a–f servono alla collettività e sono finanziati con mezzi federali. L'Istituto può fornire a terzi prestazioni meteorologiche e climatologiche non contemplate nell'articolo 3 *capoverso 1* lettere a–c e e sotto forma di attività commerciali rette dal diritto privato. Vi è infatti una domanda di prestazioni relative al rilevamento, l'elaborazione, l'archiviazione e la messa a disposizione di dati finalizzate a previsioni e avvisi di allerta personalizzati, come pure all'elaborazione di perizie meteorologiche e climatologiche e di basi decisionali. A titolo di esempio si possono citare i bisogni specifici del settore pubblico e delle imprese, quali le società assicurative e le imprese di trasporto, degli ambienti scientifici o di privati (cittadini, associazioni sportive ecc.).

Mentre i contenuti delle prestazioni di cui all'articolo 3 *capoverso 1* lettere a, b e e sono gratuiti, la loro diffusione attiva è fatturata come una prestazione commerciale.

Lettera b: l'Istituto deve poter condurre un esercizio, ad esempio una caffetteria nella sede centrale o in un centro regionale o sfruttare l'infrastruttura sottoutilizzata di una stazione di misura (p. es. stazione di misura sul Gütsch, stazione radar sul Monte Lema) per proporre mostre e approfondimenti sul tema della meteorologia e della climatologia.

Lettera c: l'Istituto dispone in tutto il Paese di numerose stazioni di rilevamento con una buona infrastruttura tecnica, la cui ubicazione si presta anche per varie esigenze legate all'osservazione ambientale e alle telecomunicazioni e che potrebbero essere messe a disposizione. In questa logica rientra anche la messa a disposizione di infrastrutture per altre unità amministrative, come per esempio presso la sede principale di Zurigo, che mette a disposizione la propria infrastruttura alla Centrale nazionale d'allarme. Rientra pure in questa logica la possibilità di utilizzo dei campi di misura da parte di altre istituzioni, quali i politecnici federali, l'Istituto di ricerca sulla neve e le valanghe dell'Istituto federale di ricerca federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'ambiente e l'Istituto federale di prova dei materiali e di ricerca.

Per le sue prestazioni commerciali l'Istituto deve stabilire prezzi che coprano almeno i costi. Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di prestazioni commerciali con mezzi della Confederazione ed emolumenti (*cpv. 3 e 4*). Rientra nei compiti della direzione garantire che i prezzi delle prestazioni commerciali siano calcolati in modo da evitare un sovvenzionamento trasversale. Spetta al consiglio d'istituto controllare che la direzione ottemperi a questo compito. Inoltre, per la fornitura di prestazioni commerciali l'Istituto è soggetto agli stessi obblighi degli operatori privati (*cpv. 5*).

Art. 5 Collaborazione e ricorso a terzi

L'Istituto è tenuto, nell'interesse pubblico, a collaborare con i servizi federali elencati al *capoverso 1* e con altre istituzioni.

²² RS 432.30

Capoverso 2: entro i limiti degli obiettivi strategici di cui all'articolo 22, l'Istituto può fondare società o può parteciparvi. Possono entrare in considerazione, a titolo di esempio, società per l'esercizio e la manutenzione di sistemi di misurazione e l'elaborazione dei dati secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a, la creazione e l'esercizio di sistemi di analisi e di previsione secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b o la presentazione audiovisiva delle prestazioni. Queste soluzioni devono mirare alla fornitura più efficiente e/o più conveniente delle prestazioni.

Capoverso 3 lettera a: poiché non è sempre opportuno che un servizio meteorologico nazionale svolga da solo tutti i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1, l'Istituto deve poter ricorrere a persone giuridiche di diritto pubblico e privato per svolgere i compiti menzionati nel suddetto articolo.

La collaborazione nel settore della meteorologia e della climatologia assume oggi una grande importanza non solo per motivi tecnici, ma anche perché, visti gli alti requisiti tecnici, i costi sono molto elevati. I cambiamenti climatici e la maggiore sensibilità del pubblico circa i loro possibili effetti (p. es. fenomeni di maltempo più frequenti e intensi) esigono localmente il potenziamento dell'infrastruttura meteorologica in Svizzera (p. es. stazioni radar supplementari, nuove stazioni al suolo). I partenariati devono permettere di trovare soluzioni tecniche innovative in grado di contenere i costi. L'Istituto mira ad esempio a cooperazioni con altre imprese (p. es. nel settore dei media) per la diffusione delle prestazioni, in modo da sfruttare le sinergie. I servizi meteorologici nazionali collaborano intensamente secondo i principi della convenzione OMM. Lo scopo perseguito con questo genere di convenzione, per esempio con la convenzione Met Alliance tra DWD, Météo France, Austrocontrol, KNMI, Met Éireann e Belgocontrol, è quello di sviluppare congiuntamente, unendo le rispettive conoscenze, nuove prestazioni meteorologiche o a perfezionare quelle esistenti. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni riveste un'importanza considerevole nel campo della meteorologia e della climatologia. Altrettanto importante è la cooperazione con il mondo della scienza e della ricerca. L'avvicinamento tra teoria e pratica può sfociare in preziose sinergie e contribuire all'innovazione e al controllo della qualità. Infine, vengono vagliate varie forme di collaborazione con imprese private per poter fornire in ogni caso le prestazioni auspiccate dai clienti (*lett. b*).

Il *capoverso 4* fornisce la base legale per autorizzare il Consiglio federale a concludere accordi per l'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, attive nel settore del rilevamento, della valutazione e dello scambio di dati meteorologici e climatologici, per esempio il CEPMMT e l'EUMETSAT (cfr. n. 1.5.1).

Il *capoverso 5* fornisce la base legale per il versamento di contributi federali a programmi di ricerca di organizzazioni, gruppi di interesse e istituzioni internazionali, quali il programma VMM/WWW e il programma GAW dell'OMM (cfr. n. 1.5.1).

Art. 6 Sostegno da parte dell'Esercito in situazioni particolari o eccezionali

Finora il coordinamento della collaborazione tra l'Istituto e l'Esercito era garantito dallo Stato maggiore della difesa (art. 2 ordinanza del 26 febbraio 1975²³ sul coordinamento del servizio meteorologico e del servizio delle valanghe nell'ambito della difesa integrata). L'impiego coordinato di personale specializzato civile e militare e dell'infrastruttura (reti di misura e di osservazione, elaborazione e trasmissione di dati) continua a creare sinergie e va portato avanti nel quadro del settore coordinato meteo. In situazioni particolari o eccezionali, l'Istituto può essere coadiuvato sussidiariamente da specialisti dell'Esercito, affinché sia garantita in primo luogo la capacità di resistenza dell'Istituto.

²³ RS 501.5

Sezione 2: Organizzazione

Art. 7 Organi

L'articolo 7 definisce gli organi dell'Istituto. La ripartizione corrisponde alla composizione abituale delle unità amministrative autonome della Confederazione. Per effetto dell'indipendenza contabile è previsto un ufficio di revisione con funzione di organo (cpv. 1).

Di norma, i membri di organi di unità rese autonome non possono far parte contemporaneamente di più organi (cpv. 2).

Art. 8 Consiglio d'istituto

Il consiglio d'istituto può contare al massimo sette membri, un numero sufficiente a coprire tutti i settori dell'Istituto. Per permettere una certa continuità, il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile due volte per i membri del consiglio d'istituto, che possono quindi farne parte per un massimo di 12 anni. Non è prevista una rappresentanza della Confederazione nel consiglio d'istituto (cpv. 1–3).

Le disposizioni dei *capoversi 4 e 5* corrispondono alle direttive del rapporto sul governo d'impresa e alle prescrizioni usuali per le unità amministrative decentralizzate. Il *capoverso 4* stabilisce che il Consiglio federale è l'organo incaricato della nomina dei membri e del presidente del consiglio d'istituto. Il Consiglio federale può revocare per gravi motivi l'incarico dei membri del consiglio d'istituto anche in corso di mandato, segnatamente quando un membro non soddisfa più i requisiti della carica o ha gravemente violato i propri obblighi.

I membri del consiglio d'istituto sono tenuti ad adempiere con ogni diligenza i propri compiti e obblighi e a tutelare gli interessi dell'Istituto (cpv. 5). In caso di un conflitto d'interessi, devono ricusarsi. Quest'obbligo è in parte già previsto dalla legge federale del 20 dicembre 1968²⁴ sulla procedura amministrativa (PA). La disposizione del *capoverso 5* lo estende ai settori d'attività retti dal diritto privato. L'articolo 10 PA si applica per analogia.

I membri del consiglio d'istituto non sono legati all'Istituto da un rapporto di lavoro. Il *capoverso 6* dispone pertanto che il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dell'indennità che viene loro corrisposta. All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio si applicano l'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000²⁵ sul personale federale (LPers) e le sue ordinanze esecutive (in particolare l'ordinanza del 19 dicembre 2003²⁶ sulla retribuzione dei quadri). Se nonostante le disposizioni della LMet, dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri e del contratto sussistono lacune, si applica, a titolo di diritto pubblico suppletivo, il diritto in materia di mandato del Codice delle obbligazioni (CO)²⁷. Quest'aggiunta garantisce la certezza del diritto.

Il *capoverso 7* elenca i compiti e gli obblighi del consiglio d'istituto.

Il consiglio d'istituto emana un regolamento di organizzazione (*lett. a*). Questa competenza concretizza l'autonomia dell'Istituto sancita dall'articolo 1 capoverso 2. La competenza normativa del consiglio d'istituto è limitata al quadro fissato dalla legge e comprende in particolare questioni di gestione, nonché la delimitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d'istituto e della direzione.

Il consiglio d'istituto provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale conformemente all'articolo 22 (*lett. b*). Ogni anno presenta al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

Il personale dell'Istituto è assunto conformemente alle disposizioni della LPers (art. 11 cpv. 1). Secondo l'articolo 11 capoverso 3, l'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers. Il consiglio d'istituto ha pertanto il compito di emanare l'ordinanza sul personale in cui sono stabiliti la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali. Inoltre determina l'ammontare degli emolumenti e le modalità di riscossione. L'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti devono essere approvate dal Consiglio federale (*lett. c*).

²⁴ RS 172.021; cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c PA

²⁵ RS 172.220.1

²⁶ SR 172.220.12

²⁷ RS 220

Il consiglio d'istituto prescrive come devono essere amministrati i mezzi di terzi acquisiti in virtù dell'articolo 17 (*lett. d*) e definisce i criteri per la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

La conclusione del contratto di affiliazione alla Cassa pensioni PUBBLICA richiede la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico. Il contratto deve essere approvato dal Consiglio federale e firmato dal datore di lavoro (art. 32c cpv. 3 e art. 32d cpv. 2 ultimo periodo LPers; *lett. e*).

Dato che costituisce una cassa di previdenza propria, il consiglio d'istituto deve disciplinare la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico (art. 32d LPers; *lett. f*).

Il consiglio d'istituto nomina il direttore su riserva dell'approvazione del Consiglio federale (*lett. g*) e designa gli altri membri della direzione (*lett. h*). È pertanto il consiglio d'istituto a decidere chi fa parte della direzione e assume formalmente funzioni all'interno di essa.

In quanto organo supremo, il consiglio d'istituto esercita anche funzioni di controllo (*lett. i*): per controbilanciare la posizione relativamente forte della direzione ne sorveglia l'operato. Inoltre, deve verificare il rispetto del regolamento di organizzazione, individuare irregolarità e ordinarne l'eliminazione. Se rileva gravi problemi nell'organizzazione o nella gestione dell'Istituto e la direzione non è in grado di ovviarvi, il consiglio d'istituto deve intervenire.

Il consiglio d'istituto ha inoltre il compito di assicurare un sistema di controllo interno e un sistema di gestione dei rischi (*lett. j*).

Il consiglio d'istituto approva il preventivo e il conto annuale (*lett. k*). Stabilisce le informazioni che la direzione deve fornirgli ai fini dell'approvazione del preventivo.

Il consiglio d'istituto approva ogni anno il rapporto di gestione e lo sottopone prima di pubblicarlo al Consiglio federale per approvazione (*lett. l*). Il Consiglio federale può rifiutarsi di approvare il rapporto di gestione se non concorda con elementi fondamentali del documento. I contenuti del rapporto sono retti per analogia dalle disposizioni del CO (art. 662). Il consiglio d'istituto propone inoltre al Consiglio federale l'impiego degli eventuali utili. Gli utili vengono generalmente accreditati al conto profitti e perdite. Solo in casi eccezionali vengono costituite riserve, ad esempio, nel caso di investimenti ingenti.

È compito del consiglio d'istituto chiedere al Dipartimento federale dell'interno le indennità federali di cui all'articolo 15 (*lett. m*).

In virtù del *capoverso 8* il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e può presentare proposte.

Art. 9 Direzione

La direzione è l'organo di direzione operativa. Adempie tutti i compiti che la legge non attribuisce a un altro organo, in particolare al consiglio d'istituto (*cpv. 1*). Il direttore presiede la direzione (*cpv. 2*). La direzione è responsabile della gestione operativa e dell'assunzione del personale, emana decisioni, rappresenta l'Istituto verso l'esterno e cura in particolare le relazioni con altre istituzioni meteorologiche e climatologiche e con gli ambienti interessati in Svizzera e all'estero (*cpv. 3*).

Art. 10 Ufficio di revisione

L'autonomia contabile dell'Istituto rende necessario un ufficio di revisione. L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale che lo può revocare per motivi gravi. Come previsto nel rapporto sul governo d'impresa, il mandato di revisione, lo statuto, l'abilitazione, l'indipendenza, la durata del mandato e la stesura della relazione dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727–731a CO). La relazione sull'esito della verifica è presentata al consiglio d'istituto e al Consiglio federale (*cpv. 2*).

Sezione 3: Personale

Art. 11 Condizioni di assunzione

La direzione e il personale sottostanno alla LPers (cpv. 1). Lo statuto di diritto pubblico è giustificato dal fatto che l'Istituto fornisce prestazioni di carattere prevalentemente monopolistico e assolve anche un numero limitato di compiti sovrani (cfr. spiegazioni nel rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 2009²⁸ concernente il rapporto sul governo d'impresa – attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, n. 4.7).

Conformemente all'articolo 37 capoverso 4 LPers, l'ordinanza sul personale che il consiglio d'istituto è tenuto a emanare può prevedere regolamentazioni derogatorie all'ordinanza del 3 luglio 2001²⁹ sul personale (OPers) soltanto se lo esigono motivi oggettivi.

Secondo il capoverso 3 l'Istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 12 Cassa pensioni

Nel capoverso 1 è stabilito che l'Istituto, in quanto unità amministrativa decentralizzata della Confederazione, è considerato un datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo l'articolo 32d LPers dispone dunque di un proprio istituto di previdenza e, di conseguenza, di un proprio contratto di affiliazione con PUBBLICA. Nel caso di datori di lavoro che sottostanno alla LPers le disposizioni previdenziali possono derogare alle disposizioni vigenti per il personale dell'Amministrazione federale solo nella misura in cui ciò è necessario in ragione dei compiti o della struttura dell'effettivo del datore di lavoro interessato (cfr. messaggio sulla Cassa pensioni della Confederazione [Legge su PUBBLICA e modifica della legge sulla CPC]³⁰).

Secondo il capoverso 2 l'Istituto è considerato datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale. L'Istituto è il datore di lavoro di riferimento sia per il personale attivo sia per quello attualmente beneficiario di rendite (art. 32b cpv. 2 LPers).

Sezione 4: Finanziamento e gestione finanziaria

Art. 13 Finanziamento

L'articolo 13 definisce le fonti cui l'Istituto può attingere per finanziare la sua attività. Gli articoli seguenti (art. 14–17) disciplinano i singoli tipi di entrate. Gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio federale conterranno anche prescrizioni finanziarie (proporzione che l'Istituto deve perseguire tra le indennità versate della Confederazione, i ricavi conseguiti con gli emolumenti e i mezzi di terzi).

Art. 14 Emolumenti

L'Istituto riscuote emolumenti per le prestazioni non commerciali di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere g–i. Previa approvazione del Consiglio federale, il consiglio d'istituto deve definire l'ammontare di tali emolumenti, le modalità di riscossione e le prestazioni soggette a emolumento.

I compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere g–i presuppongono che l'infrastruttura dell'Istituto soddisfi severi requisiti tecnici. Da un lato, dovranno essere predisposte infrastrutture specifiche, adibite esclusivamente all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 3 capoverso 1 lettere g–i; gli emolumenti da riscuotere saranno calcolati di conseguenza. Tali infrastrutture includono, ad esempio, apparecchi per misurare il livello di radioattività oppure appositi strumenti installati negli aeroporti per il servizio aereo. Dall'altro, anche l'infrastruttura generale, utilizzata per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a–f dovrà essere in grado di soddisfare gli stessi elevati requisiti. Il fatto di poter sfruttare l'infrastruttura generale per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1

²⁸ FF 2009 2225

²⁹ RS 172.220.111.3

³⁰ FF 2005 5171

lettere g-i offre una soluzione più conveniente rispetto alla prospettiva di dover predisporre sistematicamente strutture *ad hoc*. Per far sì che questi requisiti siano soddisfatti, l'ammontare degli emolumenti includerà una quota congrua destinata a coprire i costi legati all'infrastruttura generale. Questo modo di procedere è conforme ai principi di equivalenza e di copertura dei costi definiti nell'articolo 46a capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997³¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Art. 15 Indennità della Confederazione

Dal 2008 al 2010 il grado di copertura dei costi è stato del 50 per cento circa, con un saldo medio di 50 milioni di franchi. Per svolgere i suoi compiti, l'Istituto dovrà quindi poter contare anche in futuro sulle indennità versate dalla Confederazione. La liberalizzazione dei dati comporterà, fra l'altro, un ampliamento considerevole dell'offerta. L'ammontare dei sussidi federali servirà a coprire i costi per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a-f e il suo ordine di grandezza resterà invariato. Le altre attività saranno finanziate con mezzi provenienti da terzi (cfr. art. 16). Considerato il maggiore margine di manovra dell'Istituto, l'ammontare di questi mezzi dovrà essere aumentato. Complessivamente, l'Istituto potrà quindi beneficiare di un grado di autofinanziamento superiore a quello odierno.

Art. 16 Mezzi di terzi

L'Istituto potrà finanziare una parte delle sue attività con mezzi provenienti da terzi, ossia soprattutto i compensi per le prestazioni commerciali (art. 4), i sussidi provenienti da programmi di ricerca e dalla partecipazione a programmi internazionali, nonché la sponsorizzazione da parte di terzi (art. 17). I mezzi di cui al *capoverso 2 lettera a* sono fondi statali ottenuti mediante concorso, i cosiddetti «fondi secondari». La distinzione tra mezzi di terzi e fondi secondari serve soprattutto per separare le voci contabili nel conto annuale, ma è difficile da spiegare ai non addetti ai lavori, ragione per cui nel presente articolo vengono disciplinati unicamente i mezzi di terzi. Conformemente all'articolo 18 capoverso 5 il rendiconto può essere disciplinato a livello di ordinanza.

Art. 17 Sponsorizzazione da parte di terzi

La sponsorizzazione è una forma particolare di prestazione commerciale. Disposizioni analoghe si trovano nella legislazione sulla radiotelevisione. La sponsorizzazione è un mezzo di finanziamento a sé stante e non una forma derivata di pubblicità.

La conclusione di contratti di sponsorizzazione deve essere retta da criteri oggettivi, stabiliti previamente in forma scritta dal consiglio d'istituto e validi per tutti gli interessati secondo i medesimi principi giuridici (art. 8 cpv. 1 Cost.). All'occorrenza possono essere applicati per analogia i principi fondamentali della normativa in materia di appalti. Agli sponsor deve essere data la possibilità di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine finanziando prestazioni meteorologiche o climatologiche. La disposizione ricalca l'articolo 2 lettera o della legge del 24 marzo 2006³² sulla radiotelevisione (LRTV), con i dovuti adeguamenti all'offerta dell'Istituto. Deve essere data la possibilità a più interessati di associare il proprio nome a una prestazione dell'Istituto. Inoltre deve essere sufficientemente garantita la parità di trattamento dei concorrenti, come prescritto dall'articolo 27 Cost. La partecipazione finanziaria può essere anche indiretta: lo sponsor mette a disposizione merci o prestazioni che l'Istituto può impiegare per svolgere la sua attività.

La sponsorizzazione deve essere compatibile con gli scopi e i compiti dell'Istituto. Inoltre non deve far sorgere dubbi sull'indipendenza e l'integrità dell'Istituto nello svolgimento dei suoi compiti. Questi ultimi possono essere finanziati solo parzialmente mediante la sponsorizzazione. Ciò presuppone una scelta accurata degli sponsor e la costante sorveglianza delle loro attività (cpv. 2).

³¹ RS 172.010

³² RS 784.40

I contratti di sponsorizzazione richiedono la forma scritta e devono regolamentare in modo preciso le prestazioni, i diritti e i doveri delle due parti. Devono inoltre prevedere la possibilità di disdetta entro un termine ragionevole e di rescissione immediata in caso di (grave) violazione delle disposizioni contrattuali. La sponsorizzazione deve svolgersi in modo trasparente (*cpv.* 3).

Art. 18 Rendiconto

Nel rispetto dei principi stabiliti in questa disposizione, il consiglio d'istituto determina gli standard in materia di rendiconto e indica le norme contabili applicate.

Come strumento di controllo è istituita una contabilità aziendale, che richiede la netta separazione dei diversi settori: questo permette di documentare spese e ricavi delle singole prestazioni e di accertare eventuali sconti sovvenzionati con le indennità della Confederazione e gli emolumenti.

Si è rinunciato a istituire una base legale per la costituzione di riserve poiché la situazione relativa al finanziamento e ai rischi dell'Istituto non lo rende necessario. Conformemente all'articolo 21, inoltre, la Confederazione mantiene la proprietà degli immobili e dell'infrastruttura tecnica.

Art. 19 Tesoreria

I fondi liquidi dell'Istituto sono amministrati dalla tesoreria centrale della Confederazione. Per assicurargli la solvibilità, la Confederazione può concedere mutui all'Istituto, che a tal scopo apre un conto corrente presso la Confederazione. In cambio l'Istituto deposita le sue eccedenze presso la Confederazione, che le remunera con interessi conformi alle condizioni di mercato. I particolari sono definiti in una convenzione tra l'Istituto e l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 20 Imposte

In virtù dell'articolo 62d LOGA, la Confederazione, nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale. L'esenzione fiscale non concerne tuttavia le prestazioni commerciali. L'articolo 20 statuisce tale principio.

Facendo parte della Confederazione, ossia di un ente pubblico, l'Istituto è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto. Agli utili, agli eventuali ricavi provenienti dalle prestazioni commerciali di cui all'articolo 4 e alle entrate risultanti dalla sponsorizzazione (art. 17) si applicano pertanto le disposizioni della legislazione fiscale in vigore a livello federale, cantonale e comunale.

Il legislatore ha inoltre rinunciato a esonerare la Confederazione e le sue unità autonome dall'obbligo soggettivo dell'imposta preventiva, motivo per cui anche tali imposte devono essere pagate.

Art. 21 Immobili

L'Istituto dispone di una vasta infrastruttura tecnica (sistemi di misura), distribuita su tutto il territorio nazionale. La gestione di tale infrastruttura presuppone numerosi contratti con terzi. Poiché l'Istituto non ha le competenze necessarie per provvedervi in modo efficiente, la Confederazione resta proprietaria dell'infrastruttura tecnica di base, così come degli immobili utilizzati dall'Istituto. Per infrastruttura tecnica di base si intendono i terreni, le eventuali recinzioni, gli zoccoli e le canalizzazioni di cavi dei sistemi di misura. La proprietà delle antenne, dei sensori ecc. dei sistemi di misura è invece trasferita all'Istituto, che deve occuparsi della loro manutenzione.

La Confederazione, dal canto suo, deve garantire la manutenzione degli immobili usati dall'Istituto e dell'infrastruttura tecnica di base. In particolare la manutenzione di quest'ultima comporta la frequente sostituzione di componenti difettose o l'acquisto di nuove componenti (*cpv.* 2).

La Confederazione cede all'Istituto l'utilizzo di questi beni dietro pagamento di un congruo importo.

Grazie all'usufrutto degli immobili l'Istituto vanta diritti reali garantiti sul lungo termine e maggiori di quelli che gli spetterebbero in qualità di locatario o affittuario. Grazie a questa soluzione l'Istituto può inoltre concentrare le proprie risorse sulle sue attività principali.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 22 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale dirige l'attività dell'Istituto assegnandogli obiettivi strategici quadriennali. Attraverso gli obiettivi strategici, impartisce all'Istituto determinate direttive riguardo alla gestione e all'esecuzione dei compiti. Queste ultime precisano i compiti fissati per legge nell'articolo 3.

Art. 23 Vigilanza

Secondo l'articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentralizzate. In conformità con tale disposizione, il Consiglio federale ha il compito di vigilare sull'Istituto e sull'adempimento dei compiti che gli sono assegnati.

Il *capoverso 2* riporta un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 24 Costituzione dell'Istituto

L'*articolo 24* contiene una serie di norme e misure finalizzate alla trasformazione dell'Ufficio federale in istituto di diritto pubblico.

Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Istituto acquisisce personalità giuridica (*cpv. 2*). Secondo il *capoverso 3*, il Consiglio federale definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto. Ne fanno parte segnatamente le riserve GEMAP generali e quelle a destinazione vincolata secondo l'articolo 46 LFC. I beni mobili e i diritti sui beni immateriali (p.es. il marchio MeteoSvizzera) utilizzati dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia diventano proprietà dell'Istituto e vanno valutati e inseriti nel bilancio d'apertura. Secondo il *capoverso 4*, il Consiglio federale dispone tutti gli ulteriori provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le disposizioni del caso, in particolare quelle concernenti il trasferimento dall'Ufficio federale all'Istituto dei crediti attualmente iscritti a preventivo.

La prevista trasformazione è disciplinata da una legge speciale che deroga alle disposizioni sulla trasformazione previste dalla legge del 3 ottobre 2003³³ sulla fusione (LFus). Nel *capoverso 7* è pertanto esplicitamente esclusa l'applicabilità della LFus.

Art. 25 Trasferimento dei rapporti di lavoro

Con l'entrata in vigore della nuova legge i rapporti di lavoro del personale dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia vengono trasferiti all'Istituto fondato su nuove basi giuridiche. In qualità di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale, il consiglio d'istituto dovrà emanare un regolamento sulla retribuzione, sulle prestazioni accessorie e sulle altre condizioni contrattuali; tale regolamento può derogare alle disposizioni esecutive della LPers attualmente in vigore per il personale dell'Istituto.

³³ SR 221.301

Art. 26 Datore di lavoro competente

L'articolo chiarisce che l'Istituto è il datore di lavoro di riferimento per chiunque abbia finora percepito una rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità dell'Istituto, e che si fa quindi carico dei relativi obblighi.

L'articolo 32f capoverso 1 LPers stabilisce che, in caso di modifica dello statuto giuridico, il nuovo datore di lavoro è competente anche per gli attuali beneficiari di rendite dell'unità amministrativa, che pertanto vengono trasferiti allo stesso istituto di previdenza del personale attivo. La deroga prevista nell'articolo 32f capoverso 2 LPers va applicata in modo restrittivo; nel caso in oggetto non vi sono motivi che ne giustifichino l'applicazione.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

Art. 29 Modifica del diritto vigente

Nella legge federale del 16 dicembre 1994³⁴ sugli acquisti pubblici l'Istituto sarà inserito nell'elenco dei committenti che sottostanno a detta legge.

La legge del 17 giugno 2005³⁵ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) è completata con la possibilità di fare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la revoca di un membro del consiglio d'istituto da parte del Consiglio federale, prevista dall'articolo 10 capoverso 2. Non è necessario integrare una disposizione analoga applicabile al direttore dell'Istituto, poiché in tal caso è possibile fare ricorso contro le decisioni del Consiglio federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale secondo l'articolo 33 lettera a LTAF.

Art. 30 Referendum e entrata in vigore

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., la legge sottostà a referendum facoltativo. Secondo il *capoverso 2*, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore, che potrà avvenire anche gradualmente.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

Il trasferimento dei compiti meteorologici e climatologici in un'unità amministrativa decentralizzata rientra nei progetti di verifica dei compiti della Confederazione. Al momento non è possibile stimare i risparmi che ne conseguirebbero.

L'entrata in vigore della LMet e la costituzione di un istituto di diritto pubblico presuppongono l'adozione di alcuni provvedimenti quali l'allestimento di un bilancio iniziale, che va sottoposto per approvazione al Consiglio federale (art. 24 cpv. 3), come pure la conclusione di un contratto di diritto pubblico sull'amministrazione dei fondi liquidi (art. 19 cpv. 3) e sull'usufrutto degli immobili (art. 21).

Il personale dell'Istituto continua a sottostare alla LPers. L'Istituto acquisisce tuttavia lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale (art. 11 cpv. 3) e, nella sua nuova qualità di «datore di lavoro» ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers, dove concludere un contratto di affiliazione proprio che richiede la partecipazione dell'organo paritetico (art. 32c LPers).

³⁴ RS 172.056.1

³⁵ RS 173.32

Il diritto di esecuzione relativo alla vigente legge federale sulla meteorologia e la climatologia dovrà essere adeguato.

Il progetto non comporta costi supplementari.

3.2 Per i Cantoni

La revisione della legge non ha alcuna ripercussione sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

I Cantoni trarranno beneficio dalla possibilità di disporre gratuitamente dei dati meteorologici e da norme più chiare in materia di sostegno nel settore dei pericoli naturali.

3.3 Per l'economia

La meteorologia e la climatologia svolgono una funzione essenziale in qualsiasi società ed economia nazionale: la gestione strategica di numerosi processi e l'adozione di molte decisioni non possono prescindere dalle analisi, dalle previsioni e dai dati meteorologici. Oltre ad includere le allerte relative ai pericoli meteorologici e la stima dei futuri scenari climatici, le prestazioni meteorologiche contribuiscono alla sicurezza e all'ottimizzazione delle attività sociali ed economiche, per esempio nei settori della circolazione stradale, dell'aviazione, del turismo e dell'agricoltura. Ogni economia ha quindi bisogno di un servizio meteorologico nazionale che ne definisca le basi di riferimento. Dagli studi condotti risulta che per ogni franco investito nel servizio meteorologico il beneficio economico prodotto è almeno quintuplo.

La presente revisione di legge consente all'economia svizzera di fruire gratuitamente di un'offerta di base di prestazioni e dati meteorologici e climatologici. L'uso di queste prestazioni e di questi dati ne risulterà intensificato e la loro utilità rafforzata. La nuova legge prevede una chiara distinzione tra offerta di base e prestazioni commerciali. Attribuendo all'Istituto lo statuto di unità amministrativa federale decentralizzata si creano le condizioni atte a far sì che la Svizzera possa disporre anche in futuro di un servizio meteorologico nazionale altamente performante.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato né nel messaggio del 23 gennaio 2008³⁶ sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 2008³⁷ sul programma di legislatura 2007–2011. Poiché il Consiglio federale ha deciso la costituzione di un istituto di diritto pubblico solo in seguito alla formulazione dei principi sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione formulati nel rapporto sul governo d'impresa, non è stato possibile includere il progetto nel programma di legislatura al momento dell'elaborazione di quest'ultimo.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Più che da un'unica disposizione, la competenza della Confederazione in ambito di meteorologia e climatologia deriva da diverse norme costituzionali. Il riferimento principale è l'articolo 74 capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione ha la facoltà di emanare prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti; questa protezione riguarda anche gli effetti nocivi o molesti in ambito meteorologico e climatologico. La LMet si fonda poi sull'articolo 76 capoverso 3 Cost., in base al quale la Confederazione può emanare prescrizioni sulle acque e sulla loro protezione. Entrambe le norme citate conferiscono alla Confederazione una competenza legislativa concorrente ed estesa.

³⁶ FF 2008 597

³⁷ FF 2008 7469

La presente legge poggia inoltre su altre disposizioni costituzionali. L'articolo 64 capoverso 1 Cost., per esempio, attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione. L'Istituto può svolgere attività di ricerca applicata, nella misura in cui i risultati di tali attività siano funzionali all'adempimento dei suoi compiti. Esso fornisce inoltre prestazioni per la sorveglianza e il calcolo del grado di diffusione delle sostanze radioattive (art. 3 cpv. 1 lett. i), compito, questo, fondato sugli articoli 90 e 118 capoverso 2 lettera c Cost.

L'articolo 57 capoverso 1 Cost. prevede che, nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedano alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. Per quanto riguarda l'Esercito, alla Confederazione è attribuita una competenza totale ed esclusiva (art. 58 e 60 Cost.). Il fatto che l'Istituto possa contare sul sostegno dell'esercito in situazioni particolari o eccezionali (art. 6 LMet) trova fondamento in queste disposizioni costituzionali. Occorre infine richiamare l'articolo 60 capoverso 2 Cost. che, conferendo alla Confederazione una competenza legislativa totale in materia di impiego della protezione civile, funge da base di riferimento in materia di protezione della popolazione. In questo contesto il compito dell'Istituto, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera d LMet, consiste nel fornire le prestazioni meteorologiche e i servizi di consulenza necessari per proteggere la popolazione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali sono elencati al numero 1.5.1, ragione per cui non vengono ripetuti in questa sede. Da tali impegni risulta che MeteoSvizzera è membro di numerose organizzazioni e partecipa a diversi programmi internazionali (OMM, CEPMMT, Eumetsat, Eumetnet ed Ecomet), nonché a vari consorzi a vocazione internazionale. La LMet non prevede alcun cambiamento quanto all'adempimento degli impegni assunti in ambito internazionale. La legge deve tuttavia specificare i compiti e le competenze, nonché garantire i finanziamenti necessari al rispetto di tali impegni e quindi degli accordi sottoscritti. Per questa ragione, nell'articolo 3 capoverso 1 lettera f è sancito il compito che l'Istituto è tenuto a svolgere nell'ambito della meteorologia e climatologia sul fronte internazionale; nell'articolo 3 capoverso 2 sono stabilite le condizioni in base alle quali l'Istituto può rappresentare la Confederazione nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei gruppi d'interesse internazionali; nell'articolo 5 capoverso 3 è definita la facoltà dell'Istituto di collaborare con persone giuridiche anche all'estero e nell'articolo 5 capoverso 4 viene delegata al Consiglio federale la competenza di stipulare determinati accordi internazionali. L'articolo 5 capoverso 5, infine, garantisce l'erogazione di fondi finalizzati all'adempimento degli impegni internazionali. L'ambito della cooperazione internazionale resta sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale. Le disposizioni in materia riflettono dunque sostanzialmente quelle in vigore.

5.3 Forma dell'atto

Il progetto prevede disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell'Assemblea federale di emanare la legge scaturisce dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo.

5.4 Delega di competenze legislative

La legge contiene numerose deleghe legislative che abilitano il Consiglio federale a emanare, nei limiti previsti dalla legge, disposizioni di ordinanza che integrino o sostituiscano quelle di legge. Si tratta dell'articolo 3 capoverso 3 concernente il trasferimento all'Istituto di ulteriori compiti, non contemplati nella legge. Le altre norme che, secondo la legge, possono essere emanate dal Consiglio federale sono disposizioni esecutive, che potrebbero in realtà essere emanate anche facendo riferimento direttamente alla Costituzione. Queste sono contenute nell'articolo 18 capoverso 5 riguardante le prescrizioni in materia di rendiconto e nell'articolo 24 capoverso 3 riguardante altre disposizioni e decisioni per il trasferimento dei

rapporti giuridici dall'Ufficio federale all'Istituto. Le altre competenze del Consiglio federale previste nella legge non sono (preminentemente) di natura normativa.

La legge attribuisce competenze normative anche all'Istituto. Secondo l'articolo 8 capoverso 7, esso emana infatti il regolamento di organizzazione (lett. a), l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti (lett. c), gli ultimi due atti previa approvazione del Consiglio federale. Poiché le norme di base in materia di organizzazione sono adottate in virtù degli articoli 7 e seguenti della nuova LMet, le condizioni di assunzione si rifanno alla LPers (art. 11 cpv. 1) e l'emanazione di disposizioni sulla riscossione degli emolumenti può in gran parte essere delegata, il trasferimento di queste competenze è legittimo.

Tutte le disposizioni che conferiscono competenze normative a determinati organi sono motivate nelle spiegazioni.